

NOTIZIARIO N. 10 - 18 MARZO 2020

AFFARI GENERALI



DECRETO LEGGE "CURA ITALIA" - PROROGHE VERSAMENTI E ADEMPIMENTI.

pag. 3

- ◆ CCIAA Ravenna - Servizi telematici per il lavoro on-line.

pag.10

AMBIENTE E SICUREZZA



MUD 2020 e altri adempimenti ambientali: proroga scadenza 30 giugno 2020.

pag.13

- ◆ Sicurezza sul Lavoro – Bando ISI INAIL 2019: contributi a fondo perduto per la prevenzione.

pag.14

**OGGETTO: DECRETO LEGGE "CURA ITALIA"
PROROGHE VERSAMENTI E ADEMPIMENTI**

Con decreto legge n. 18 del 17/03/2020 (pubblicato a pochi secondi dallo scoccare della mezzanotte sulla G.U. n. 70 del 17/03/2020 e quindi in vigore dalla medesima data) sono state decretate, fra le altre, misure per venire in contro alle difficoltà di questi giorni.

Tralasciando in questa sede considerazioni, fra le altre, sulla complessità interpretativa del dettato normativo e sui pochi giorni concessi in via generale a fronte, peraltro, di due anni di proroga dei termini di accertamento (che scattano automaticamente a favore del fisco in situazioni di conclamata emergenza), sintetizziamo a seguire (senza pretesa di esaustività) le principali misure adottate in termini di proroga dei versamenti e degli adempimenti.

Evidenziando in premessa che l'**articolo 71** del decreto (dando merito alla campagna "F24, lunedì io pago" promossa da Confimi Industria per chi non fosse già caduto in crisi di liquidità) riconosce la possibilità (facoltà) di chiedere una **menzione meritoria** (comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze) per i contribuenti che *"non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste ..., effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze"*. Forniremo, appena note, le indicazioni operative per i soggetti interessati al riguardo. La menzione interessa imprese e professionisti per le misure di seguito analizzate nonché, per quanto riguarda i versamenti di contributi previdenziali e premi, anche i datori di lavoro domestico.

Rimessione in termini per i versamenti entro il 20/3/2020 (vale per tutti)

L'**articolo 60** dispone la "rimessione in termini" per *"i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020"*.

I versamenti degli **F24 in scadenza lo scorso 16 marzo** possono quindi essere effettuati **entro venerdì 20 marzo** a prescindere dal volume d'affari, dal settore di attività, e dalla tipologia di tributo, contributo o altro versamento verso una pubblica amministrazione (idem per altri versamenti - diversi dagli F24 - verso le PA).

Rientrano in questa "proroga" non solo i versamenti dell'Iva (saldo annuale 6099/2019 e febbraio 6002/2020), i contributi e ritenute (comprese addizionali) sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ma anche le "altre ritenute" (ad esempio quelle di lavoro autonomo e provvigioni) così come la taxa vidimazioni (7085).

N.B. Si evidenzia che per quest'ultimi versamenti ("altre ritenute" e taxa vidimazioni) letteralmente non vale però lo slittamento a maggio nemmeno per i soggetti indicati a seguire.

N.B. Per quanto riguarda il **saldo Iva** (6099/2019) si ricorda che il versamento è comunque regolare laddove effettuato con la maggiorazione dell'0,4% per mese o frazione fino alla scadenza dei versamenti previsti per la dichiarazione dei redditi (art. 6 co.1 e art. 7 co.1/b DPR 542/99 come modificato dal D.L. 193/2016) ossia fino al 30 giugno (con maggiorazione quindi del 1,6% per chi

– fuori dei casi indicati nel prosieguo - volesse spingersi fino al 30 giugno). Con ulteriore maggiorazione dello 0,4% (al netto di eventuali compensazioni orizzontali) il versamento potrà ulteriormente slittare al 30 luglio 2020 (art. 17 co. 2 DPR 435/2001; R.M. 73/E del 20/06/2017).

Premessa per i versamenti Inps in regime di sospensione

Fermo restando quanto retro indicato per la rimessione in termini al 20 marzo, per i casi relativi ai maggiori termini che indicheremo a seguire, si evidenzia il rischio (che ci auguriamo sia prontamente scongiurato) di una interpretazione che escluda dalla sospensione la quota di contributi trattenuta al lavoratore dipendente. In tal senso si è già espressa l'INPS nella **circolare n. 37** del 12/3/2020 in merito alle prime sospensioni disciplinate dall'articolo 5 (comuni della c.d. "prima zona rossa") e dall'articolo 8 (imprese turistico-ricettive con domicilio o sede nello Stato) di cui al D.L. 9 del 2/3/2020. Nella circolare citata si legge infatti che *"il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest'ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento"*. Per scongiurare eccessive complicazioni gestionali si suggerisce pertanto (per chi non è già travolto da problemi di liquidità) di procedere regolarmente con i versamenti INPS (quantomeno fino a quando non arriveranno chiarimenti ufficiali).

Sospensione versamenti tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020 per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro

L'**articolo 62, comma 2**, dispone per i soli contribuenti in oggetto (a prescindere dall'attività) la sospensione dei seguenti versamenti in autoliquidazione in scadenza tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020 e relativi a:

- ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali regionali e comunali (N.B. la sospensione letteralmente non vale per le "altre ritenute"¹);
- IVA (saldo annuale 6099/2019 e febbraio 6002/2020).
- contributi previdenziali e assistenziali (Inps) e premi per l'assicurazione obbligatoria (Inail).

I suddetti versamenti andranno eseguiti senza sanzioni ed interessi **entro il 31/5/2020** (che slitta il 1° giugno) in unica soluzione oppure in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio. Si evidenzia che fra i suddetti versamenti non è richiamata la tassa di diminuzione (7085) in scadenza il 16 marzo e che può essere versata entro il 20 marzo per via della rimessione in termini di cui all'articolo 60 (vedi retro).

N.B. Per i soggetti della prima zona rossa di cui all'allegato 1 del DPCM 1/3/2020 rimangono fermi i maggiori termini di sospensione dal 21/2/2020 di cui al DM 24/2/2020; la misura riguarda i soggetti

¹ Professionisti e agenti di commercio (con volume d'affari non superiore a 400.000 nel 2019 e senza dipendenti nel mese di febbraio 2020) potrebbero tuttavia chiedere al sostituto d'imposta (azienda committente) la non applicazione della ritenuta sui compensi (fatture) in pagamento dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi dal 17/3/2020) al 31 marzo 2020 (vedi art. 62 comma 6). Nel caso di tale opzione il sostituto deve rilasciare apposita dichiarazione (che attesti i suddetti presupposti) al sostituto e si dovrà arrangiare a versare l'importo delle suddette ritenute non operate (da capire con quali modalità) entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione (senza sanzioni e interessi) oppure in 5 rate di pari importo a decorre da maggio.

con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa (al 21 febbraio) nei comuni in detta zona² (art. 61 comma 4). Come evidenziato nel comunicato AdE del 26/2/2020 *“per tutto il periodo di sospensione, i sostituti d'imposta con sede legale o operativa negli stessi comuni non operano le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato”*.

Sospensione versamenti Iva tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020 per Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza

L'**articolo 62 comma 3** prevede che la sospensione dei **versamenti Iva** in scadenza nel periodo citato si applica, **a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti** (e dal tipo di attività), per i *“soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza”*. Il versamento (di fatto la scadenza del 16 marzo) va eseguito senza sanzioni e interessi **entro il 31/05/2020** (comma 5).

Sospensione altri adempimenti tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 (per tutti)

L'**articolo 62 comma 1** dispone la sospensione degli adempimenti tributari **diversi dai versamenti** e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. I suddetti adempimenti andranno effettuati (senza sanzioni) **entro il 30 giugno 2020** (articolo 62 comma 6).

Nella suddetta proroga dovrebbero rientrare le scadenze **Intrastat** del 25 marzo, del 27 aprile e del 25 maggio 2020.

Sono da ritenersi interessate (non trattandosi di versamenti e dall'effettuazione di ritenute) anche le scadenze dell'**esterometro** (per gennaio, febbraio e marzo 2020) in scadenza al 30 aprile e la **comunicazione li.pe. del 1° trimestre 2020** in scadenza al 31 maggio.

N.B. Per espressa previsione resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del D.L. 9/2020 riguardante i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (**rimane fermo quindi al 31 marzo** il termine per la **trasmissione all'AdE delle CU** relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilato).

Altre sospensioni settoriali

L'**articolo 61, comma 2**, prevede una sospensione, **fino ad aprile**, a prescindere dal volume dei ricavi in alcuni settori di seguito evidenziati, per i seguenti adempimenti:

- per il versamento delle **ritenute di lavoro dipendente** e assimilato
- versamento (e adempimenti) relativi ai **contributi previdenziali e dei premi di assicurazione** obbligatoria.

² Si tratta dei Comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, in Provincia di Lodi, e del comune di Vo' Euganeo, in Provincia di Padova (allegato 1 DPCM 23/2/2020).

La ripresa dei versamenti è prevista in unica soluzione (senza sanzioni e interessi) **entro il 31 maggio** (che slitta il 1° giugno) oppure in 5 rate a partire da maggio (comma 4). Per il **settore sportivo** (lettera a dell'articolo 61 comma 2) la sospensione vale fino al 31 maggio con pagamento entro il 30 giugno in unica soluzione oppure in 5 rate a partire da giugno.

Per i medesimi soggetti sono sospesi anche i versamenti relativi all'**Iva in scadenza nel mese di marzo** il cui versamento andrà effettuato **entro il 31 maggio** o in 5 rate da maggio (commi 3 e 4).

Art. 8 D.L. 9/2020	Imprese turistico-ricettive , le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato
Art. 61 co.2 D.L. 18/200	a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi; c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestri, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

	q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.
--	--

Proroga versamenti nel settore dei giochi

L'**articolo 69** rubricato "Proroga versamenti nel settore dei giochi" dispone che i termini per il versamento del prelievo erariale unico (**PREU**) sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono **prorogati al 29 maggio 2020**. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata va versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata va versata entro il 18 dicembre 2020.

A seguito della sospensione dell'attività delle sale bingo prevista dal DPCM 8 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, non è dovuto il canone di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. e ii. a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell'attività.

Infine, i termini previsti dall'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dagli articoli 24, 25 e 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati di 6 mesi.

Sospensioni cartelle e avvisi di accertamento dal 8/3/2020 al 31/5/2020 AdER ("Equitalia")

Con una nota del 17/03/2020 che riportiamo a seguire l'**Agenzia delle entrate-Riscossione** ha precisato che il decreto ha disposto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione, **avvisi di accertamento esecutivi** (art. 29 DL 78/2010, Iva, redditi e Irap; L.160/2019 tributi locali) e **avvisi di addebito** (art. 30 D.L. 78/2010, Inps), in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, **da pagare entro il 30 giugno**.

Riaperta fino al 31 maggio la possibilità di pagare la della rata scaduta lo scorso 28 febbraio relativa alla cosiddetta **rottamazione-ter** (art. 3 co.2/b e co.23, art. 5 co.1/d D.L. 1192/2018 nonché art. 16 co.1/b n.2 D.L. 34/2019) e della rata in scadenza il 31 marzo del cosiddetto **saldo e stralcio**

Fino al 31 maggio 2020 sono altresì sospese le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.

La nota riguarda, nella sostanza, le misure di cui agli **artt. 67 e 68** del decreto.



Via Giuseppe Grezar, 14
00142 Roma
Tel. 06 98 9581

www.agenziaentrateriscossione.gov.it

COMUNICATO STAMPA 17/03/2020

**CORONAVIRUS, SOSPESI I PAGAMENTI DI CARTELLE E AVVISI
AGENZIA RISCOSSIONE CHIUDE GLI SPORTELLI. SERVIZI WEB E CALL CENTER H24**

L'Agenzia delle entrate-Riscossione comunica che il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella giornata di ieri, 16 marzo 2020, ha disposto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da **cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito**, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo al periodo di sospensione ovvero il 30 giugno 2020. Fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione, sospensione già in atto da alcuni giorni per disposizione del Presidente Ernesto Maria Ruffini.

Il decreto dispone anche il differimento al 31 maggio 2020 della rata del 28 febbraio relativa alla cosiddetta **rottamazione-ter** e della rata in scadenza il 31 marzo del cosiddetto **saldo e stralcio**.

In considerazione delle misure contenute nel decreto legge e al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto, Il Presidente ha dato disposizione per la chiusura dal 18 al 25 marzo degli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione, presenti su tutto il territorio nazionale, che erogano servizi al pubblico.

Il personale dell'Ente, attraverso attività di back office, garantirà l'operatività e la fruibilità dei servizi online, disponibili h24 sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull'App Equiclick, fornendo assistenza con i consueti canali di ascolto che, per l'occasione, sono stati potenziati con nuovi indirizzi mail per eventuali richieste di assistenza, urgenti e indifferibili, riferite, ad esempio, a procedure attivate prima del periodo sospensivo.

Per informazioni e assistenza è disponibile anche il contact center di Agenzia delle entrate-Riscossione, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24 e, con operatore, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18, al numero unico 06 01 01, sia da telefono fisso che da cellulare, secondo il proprio piano tariffario.

Avvisi bonari e comunicazioni di irregolarità AdE (no sospensioni)

Si evidenzia che nel decreto non risultano esserci, però, misure di sospensioni di termini di versamento per quando deriva dai c.d. "avvisi bonari" ossia dei controlli automatizzati (art. 36-bis DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72) o da controlli formali (art. 36-ter DPR 600/73) emessi dall'Agenzia delle entrate e già notificati.

Approvazione bilanci societari (c'è tempo fino al 28 giugno per tutti)

L'**articolo 106** rubricato “Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società” dispone, in deroga alle ordinarie disposizioni del codice civile, e degli statuti societari, la possibilità di convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio (ossia entro il 28 giugno 2020). La norma contiene altresì disposizioni per favorire anche oltre o in deroga alle previsioni dello statuto la possibilità di manifestazione del voto in via elettronica o per corrispondenza oltre all'intento in assemblea attraverso “mezzi di telecomunicazione”.

Proroga (a giugno) adempimenti relativi ai rifiuti

L'**articolo 113** del decreto rubricato “Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti” dispone la **proroga al 30 giugno 2020** dei seguenti adempimenti:

- a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) ordinariamente in scadenza il 30 aprile di ogni anno;
- b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ordinariamente in scadenza il 31 marzo di ogni anno;
- c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49 ordinariamente in scadenza il 30 aprile di ogni anno;
- d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale, ordinariamente in scadenza il 30 aprile di ogni anno.

Si precisa, infine, che quanto indicato potrebbe subire modifiche (si spera migliorative) in sede di conversione.

Spett.li
Associazioni di categoria
Ordini professionali
della provincia di Ravenna
Alle altre istituzioni pubbliche
della provincia di Ravenna

Ravenna, 17 marzo 2020

Oggetto: No agli spostamenti : #iolavoronline

Si comunica che la Camera di Commercio di Ravenna promuove al massimo i servizi telematici e telefonici per continuare ad assistere le imprese, pur nella limitazione del personale presente fisicamente negli uffici, a seguito della disposizione del Dipartimento della Funzione Pubblica, volta a limitare le presenze nelle pubbliche amministrazioni.

Considerato l'evolversi della situazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-2019, la Camera di Commercio di Ravenna attua una serie di misure in linea con quanto previsto dal DPCM 9 marzo 2020. L'obiettivo è quello di evitare gli spostamenti e limitare gli accessi agli uffici della Camera di Commercio, utilizzando ove possibile i servizi telematici e telefonici, ampliati per la particolare situazione che si sta affrontando.

L'ingresso agli uffici della Camera di Commercio sarà ammesso solo in casi eccezionali, da dichiarare, e previo appuntamento telefonico, utilizzando le dovute precauzioni dettate dall'emergenza sanitaria, indossando cioè mascherine e guanti.

Tutti gli eventi ivi comprese riunioni, commissioni e incontri sono sospesi fino a conclusione dell'emergenza sanitaria., salvo casi di urgenza per i quali verranno utilizzate soltanto modalità da remoto (video conferenza, skype, google meet ecc.).

In particolare i servizi al pubblico del Registro delle Imprese saranno accessibili con le seguenti modalità:

- sportello informazioni URP RI solo tramite mail urp@ra.camcom.it o via telefono numero verde **800 010955** dal lun. al ven. dalle ore 8.30 alle ore 13;
- ufficio artigianato reperibile solo tramite mail artigianato@ra.camcom.it o via telefono numero verde **800 010955** dal lun. al ven. dalle ore 8.30 alle ore 13;

- informazioni e richieste di evasioni urgenti pratiche RI/AA solo tramite mail registro.imprese@ra.camcom.it;
- visure, elenchi, copie atti e bilanci solo on line tramite il portale www.registroimprese.it;
- sportello telematico certificati d'origine e documenti per l'estero, via telematica tramite Cert'O, sportello fisico solo su appuntamento per urgenze previa richiesta tramite mail commercio.estero@ra.camcom.it
- sportello polifunzionale per i libri da vidimare previo appuntamento tramite mail urp@ra.camcom.it;
- servizio di rilascio certificati registro imprese previo appuntamento tramite mail urp@ra.camcom.it;
- sportello telematico diritto annuale tramite mail diritto.annuale@ra.camcom.it
- sportello Spazio Imprese Lugo apertura solo previo appuntamento telefonico **0545 24462**
- Gli altri servizi al pubblico della Camera di Commercio saranno accessibili a pubblico con le seguenti modalita':
- sportello Genesi per la creazione d'impresa, informazioni tramite mail sportellogenesi@ra.camcom.it o telefono **0544 481479-487**;
- per informazioni su iniziative, progetti in corso e bandi attivi mail promozione@ra.camcom.it o telefono **0544 481438-425**;
- Sportello di mediazione previo appuntamento telefonico 0544 481411 - 0544 481461;
- Camera Arbitrale: previo appuntamento telefonico **0544 481461**;
- Ufficio Regolazione del mercato per Servizio relativo agli Albi e Ruoli previo appuntamento telefonico **0544 481462 /0544 481445/0544 481444**;
- Organismo per la composizione della crisi da sovraindebitamento previo appuntamento telefonico **0544 481444/0544 481445**;
- Ufficio metrico e del Saggio dei metalli preziosi previo appuntamento telefonico **0544 481460**;
- Ufficio contenzioso amministrativo e sicurezza prodotti previo appuntamento telefonico **0544 481488** o tramite mail upica@ra.camcom.it;
- Sportello Protesti previo appuntamento tramite mail protesti@ra.camcom.it o telefono **0544 481490**;

- Sportello brevetti e marchi esclusivamente attraverso il portale ministeriale dei servizi on line: <https://servizionline UIBM gov it>;
- CNS/firma digitale solo se devono essere depositate pratiche urgenti al Registro Imprese di Ravenna, previo appuntamento firma.digitale@ra.camcom.it o contattando lo **0544/481468 - 0544/481474** dalle 12 alle 13.

Per eventuali informazioni relativamente alla sospensione delle attività e a quelle che possono proseguire si fa riferimento ai recenti decreti emanati; tali informazioni saranno reperibili anche dal sito camerale.

Tutte le attività che richiedono la consultazione cartacea degli archivi storici sono temporaneamente sospese.

Ulteriori indicazioni relative a tutti i servizi camerali sono disponibili nel sito della Camera di commercio www.ra.camcom.it.

Lottiamo insieme ma sicuri #iolavoronline

Nel ringraziare per la sempre pronta collaborazione e disponibilità personale e professionale e confidando che le disposizioni adottate dal Governo diano a breve i risultati sperati, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale e Conservatore del Registro Imprese

Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

F.to digitalmente

**OGGETTO: MUD 2020 e ALTRI ADEMPIMENTI AMBIENTALI
PROROGA SCADENZA 30 GIUGNO 2020**

L'articolo 113 del Decreto Legge 17/03/2020 "Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti" dispone la proroga al **30 giugno 2020** dei seguenti adempimenti:

- a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (**MUD**) ordinariamente in scadenza il 30 aprile di ogni anno;
- b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle **pile e accumulatori** immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ordinariamente in scadenza il 31 marzo di ogni anno;
- c) presentazione al Centro di Coordinamento **RAEE** della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49 ordinariamente in scadenza il 30 aprile di ogni anno;
- d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'**Albo nazionale dei Gestori Ambientali**, ordinariamente in scadenza il 30 aprile di ogni anno.

Per quanto concerne il MUD, ricordiamo che i soggetti obbligati alla presentazione sono:

- **produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;**
- **gestori di impianti di smaltimento/recupero;**
- **trasportatori conto terzi;**
- **commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi e non pericolosi (senza detenzione);**
- Comuni o loro Unioni e/o Consorzi e Comunità Montane, il Conai e i Consorzi di filiera e i soggetti che effettuano attività di trattamento veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali (autodemolitori);
- **produttori di AEE** e sistemi collettivi di finanziamento (Consorzi RAEE) che dovranno effettuare la comunicazione annuale dell'impresso attraverso il sito del registro www.registroaee.it

Non sono invece tenuti alla presentazione del MUD i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività artigianali/industriali fino a 10 dipendenti, i trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività di commercio e servizi.

SERVIZIO FORNITO DALL'ASSOCIAZIONE

Per qualsiasi ulteriore informazione o richiesta di chiarimenti, le aziende interessate possono fare riferimento all'Area Tecnica dell'Associazione che, come ogni anno, fornisce anche il servizio di compilazione e presentazione del MUD.

Le imprese che intendono avvalersene dovranno inviare la documentazione necessaria con cortese sollecitudine entro il 15 maggio 2020.

Dott. Federico Marangoni

Tel. 0544/280214 (diretto)

Cell. 347/0972662

Email: marangoni@confimiromagna.it

Arianna Gavanelli

Tel. 0544/280211 (diretto)

Email: gavanelli@confimiromagna.it

OGGETTO: SICUREZZA SUL LAVORO – BANDO ISI INAIL 2019
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA PREVENZIONE

Anche per l'anno 2020, attraverso il Bando ISI 2019, **l'INAIL mette a disposizione delle aziende più di 250 milioni di euro a fondo perduto per la prevenzione sui luoghi di lavoro.**

Si tratta di finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In attuazione dell'art. 11, comma 5 del D.lgs. 81/2008 s.m.i. e dell'art. 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali, finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

FINALITÀ

Incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

DESTINATARI DEI FINANZIAMENTI

Le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio e, per l'asse 2 di finanziamento, anche gli Enti del terzo settore.

PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:

- Progetti di investimento e Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2);
- Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di finanziamento 2;
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli - Asse di finanziamento 5 (sub Assi 5.1 e 5.2).

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AI FINANZIAMENTI

Le risorse finanziarie destinate dall'INAIL ai progetti sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.

Di tale ripartizione è data evidenza nell'allegato "Isi 2019-allegato risorse economiche" che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell'IVA come di seguito riportato. Per gli Assi 1 (sub Assi 1.1 e 1.2), 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguenti limiti:

- Assi 1 (sub Assi 1.1 e 1.2), 2, 3, fino al massimo erogabile di 130.000,00 Euro e un finanziamento minimo ammissibile pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano

progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all'allegato (sub Asse 1.2) non è fissato il limite minimo di finanziamento.

- Asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 Euro e un finanziamento minimo ammissibile pari a 2.000,00 Euro. Asse 5 (su Assi 5.1 e 5.2) nella misura del:
40% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
50% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori). Il finanziamento massimo erogabile è pari a Euro 60.000,00; il finanziamento minimo è pari a Euro 1.000,00.

MODALITÀ E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata in modalità telematica con successiva conferma attraverso l'apposita funzione presente nella procedura per la compilazione della domanda on line di upload/caricamento della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

Sul sito www.inail.it - ACCEDI AI SERVIZI ONLINE - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell'Istituto, nella sezione dedicata all'Avviso Isi 2019, entro il 31.gennaio 2020.

La domanda deve essere presentata in modalità telematica e secondo le scadenze riportate di seguito:

16 aprile 2020	Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda
29 maggio 2020	Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda
5 giugno 2020	Acquisizione codice identificativo per l'inoltro online
5 giugno 2020	Comunicazione relativa alle date di inoltro online

Per poter presentare la domanda è necessario raggiungere una **soglia minima di ammissibilità** (120 punti) calcolata in base alle caratteristiche proprie dell'impresa e al progetto che intende realizzare.

Nel periodo intercorrente **tra il 16 aprile e il 29 maggio** le aziende potranno effettuare tutte le **prove di simulazione** necessarie prima dell'invio definitivo della domanda, dopodiché la stessa non potrà più essere modificata.

La data e l'ora dell'apertura e chiusura dello sportello informatico (CLICK DAY) per l'invio delle domande, saranno pubblicate sul sito www.inail.it a partire dal 5 giugno 2020.

Corre l'obbligo sottolineare che questa "diabolica" modalità di presentazione, purtroppo, non favorisce la probabilità di successo.

SERVIZIO DI ASSISTENZA FORNITO DALL'ASSOCIAZIONE

Per qualsiasi ulteriore informazione o richiesta di chiarimenti, le aziende interessate possono fare riferimento all'Area Tecnica dell'Associazione che offre anche il servizio di consulenza per la presentazione delle domande (escluso il click day) e l'assistenza, in caso di accoglimento, nella successiva fase di rendicontazione:

Dott. Federico Marangoni

Tel. 0544/280214 (diretto)

Cell. 347/0972662

Email: marangoni@confimiromagna.it